



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.79

Data 04-09-2023

Oggetto: *PRESA D'ATTO PROROGA AL 28/02/2024 DELLA CONVENZIONE CON I COMUNI DI LARIANO (CONCEDENTE) E CAVE PER LO SCAVALCO CONDIVISO DEL DOTT. CORRADO COSTANZI.*

L'anno 2023 il giorno 04 SETTEMBRE 2023 alle ore 12:30, Sala delle Adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei suoi componenti Sigg.ri:

Nome e Cognome	Carica	Presente/Assente
DE LILLIS MAURO PRIMIO	Sindaco	P
AFILANI ENNIO	Assessore	A
IMPERIA SIMONETTA	Assessore	A
BETTI ANTONIO	Assessore	P
ZAMPI LUCA	Assessore	P
MASSOTTI ELISA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2

Assume la Presidenza il Dott. MAURO PRIMIO DE LILLIS in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Dott. Corrado Costanzi

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso che

- l'articolo 30, comma 2 sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 recita: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da

tali norme e dal presente decreto

- l'art. 30, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

- il comma 413 dell'articolo 1 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato;

- l'art. 1, comma 124, della Legge 30/12/2018, n.145, prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004. "*

- l'articolo 70, comma 12, del Decreto Legislativo n.165/2001 stabilisce che: "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale..."

CONSIDERATO che con verbale di Giunta Comunale n. 17 del 18/02/2021, il Comune di Lariano ha approvato lo schema di accordo con i Comuni di Cave e Cori, per il trasferimento del proprio dipendente Dott. Corrado Costanzi per il periodo di un anno mediante scavalco condiviso, (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 CCNL 01/04/1999 ed all'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018);

RILEVATO che il Comune di Cave con verbale di G. C. n. 18 del 23/02/2021 ed il Comune di Cori, con verbale di G.C. n. 19 del 23/02/2021, a loro volta, hanno approvato il richiamato schema di accordo, che prevede l'utilizzo congiunto, al 50%, del rapporto di servizio del Dott. Corrado Costanzi;

RILEVATO che la richiamata Deliberazione di di G.C. n. 19 del 23/02/2021, del Comune di Cori, ha previsto l'utilizzo del funzionario in argomento per n. 8 mesi anziché i 12 mesi previsti dal Comune cedente di Lariano e l'altro Comune utilizzatore di Cave;

RILEVATO che con successivo verbale di G.C. n. 140 del 24/11/2021, il Comune di Cori ha deliberato di prorogare al 28/02/2022 la scadenza dello scavalco condiviso del Dott. Corrado Costanzi, come originariamente concordato e previsto nelle Deliberazioni dell'Ente cedente, Comune di Lariano e dell'Ente utilizzatore capofila, Comune di Cave;

RILEVATO che i Comuni di Cave e Cori, hanno richiesto ulteriori proroghe della convenzione in argomento, concesse dal Comune di Lariano con i seguenti verbali:

- Deliberazione di G.C. n. 17 del 28/02/2022, con la quale è stata autorizzata la proroga fino al 30/04/2022;

- Deliberazione di G.C. n. 49 del 28/04/2022, di proroga fino al 30/06/2022;
- Deliberazione di G.C. n. 77 del 30/06/2022, di proroga fino al 30/09/2022;
- Deliberazione di G.C. n. 122 del 07/10/2022, di proroga fino al 31/12/2022;
- Deliberazione di G.C. n. 168 del 06/12/2022, di proroga fino al 28/02/2023;
- Deliberazione di G.C. n. 34 del 28/02/2023, di proroga fino al 30/08/2023;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune capofila di Cave, con nota del 10/08/2023, progressivo 11285, ha richiesto al Comune di Lariano, la proroga della convenzione in argomento a beneficio anche del Comune utilizzatore di Cori, fino al 28/02/2024, che rappresenta la data di scadenza del periodo triennale;

RILEVATO che il Comune di Lariano, con nota registrata al progressivo 13711 del 31/08/2023, ha trasmesso il verbale n. 145 del 24/08/2023, con il quale la Giunta Comunale, ha autorizzato la proroga della convenzione per la prosecuzione del comando condiviso del Dott. Corrado Costanzi, presso i Comuni di Cave (capofila) e di Cori;

CONSIDERATO che la convenzione in questione, prevede che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali), sono anticipati dal Comune di Lariano, in qualità di datore di lavoro, mentre il Comune di Cave, in qualità di Ente utilizzatore capofila, provvederà al rimborso integrale degli oneri in parola, richiedendo contestualmente la restituzione della quota del 50% al Comune di Cori;

CONSIDERATO che lo schema di accordo, rimane quello già approvato dalle Amministrazioni coinvolte, con le richiamate Deliberazioni adottate nel mese di Febbraio 2021;

DATO ATTO che l'istituto dello "scavalco condiviso":

1. non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie, rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 09/09/2014; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, pareri nn.: 414/2013 e n. 303/2014);

2. Lo "scavalco condiviso", nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 4 CCNL 22/01/2004, non impatta con i limiti posti in materia di assunzione di personale a tempo determinato, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

VISTO il TUPI – D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il CCNL comparto Autonomie Locali;

VISTO l'art. 1, comma 124, della Legge 30/12/2018, n. 145;

VISTA l'art. 1, comma 413, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);

VISTO lo Statuto;

VISTO l'art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lg s. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI PRENDERE ATTO** della intervenuta proroga fino al 28/02/2024 della convenzione per lo scavalco condiviso del Funzionario Direttivo, Cat. D, Posizione Economica D6, Dott. Corrado Costanzi (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 CCNL 01/04/1999 ed all'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018), tra i Comuni utilizzatori di Cave e Cori e il Comune concedente di Lariano, che ha autorizzato la prosecuzione della convenzione in argomento con verbale di Giunta Comunale n. 145 del 24/08/2023;

3. **DI DARE ATTO** che per il periodo di impiego congiunto, il trattamento economico spettante al Dott. Corrado Costanzi, come da convenzione, continuerà ad essere anticipato dall'Ente di appartenenza Comune di Lariano e rimborsato dal Comune di Cave, responsabile del controllo del rapporto di lavoro del funzionario (autorizzazione ferie, permessi, ecc., restituzione trattamento retributivo al Comune di Lariano) che provvederà, a sua volta, a richiedere al Comune di Cori, la restituzione della propria quota di competenza, pari al 50%, sia per il trattamento stipendiale che per l'indennità di posizione;

4. **DI DEMANDARE** ogni conseguente atto gestionale ai Responsabili delle Aree Affari Generali e Finanziaria e la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Lariano a cura dell'Ufficio Segreteria;

5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'Albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Cori ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

CORI li, 04-09-2023

Il Sindaco

Dott. MAURO PRIMIO DE LILLIS

Il Vice Segretario Comunale

Dott. CORRADO COSTANZI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-09-2023

Perché dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

CORI, 04-09-2023

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Corrado Costanzi